

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3155 Anno 2015

Presidente: BOGNANNI SALVATORE

Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/02/2015

ORDINANZA

sul ricorso 28432-2012 proposto da:

PARTENOPOMPE SUD SRL 05571060630 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE PETRONE, DOMENICA PETRONE, giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI ACERRA 80103960631;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 148/50/2012 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 12.3.2012, depositata il 03/04/2012;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

[A large, thin, curved line is drawn across the page, starting from the top left and ending at the bottom right.]

[Handwritten signature]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l'appello del Comune di Acerra -appello proposto contro la sentenza n.341/28/2010 della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente "Partenopompe Sud srl"- ed ha perciò confermato l'avviso di accertamento per Tarsu relativa agli anni 2003-2007 dovuta in riferimento a due locali ad uso deposito ed attività artigianale.

La menzionata CTR ha motivato la propria decisione sul rilievo che l'accoglimento del ricorso in impugnazione era stato motivato dal giudice di prime cure "avendo riguardo a motivi svolti ed illustrati dal contribuente in successive note illustrative, con particolare riguardo ad un profilo di non debenza del tributo" (in quanto la società si serve per lo smaltimento dei rifiuti di apposite ditte) e non già, secondo la disciplina dell'art.24 del D.Lgs.n.546/1992, con la presentazione di motivi aggiunti. Con riferimento alla questione concernente la contestata competenza dell'organo di Giunta a deliberare le tariffe TARSU, la CTR aveva poi argomentato nel senso che "la giunta comunale non aveva adottato un atto programmatico dell'azione amministrativa ma si era limitata a determinare la misura delle aliquote con relativa imposizione".

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato al vizio di omessa pronuncia

sui motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento, con violazione dell'art.112 cpc) la parte ricorrente si duole che il giudice di appello non si fosse avveduto del fatto che, oltre alla questione dell'incompetenza della Giunta comunale, essa ricorrente aveva proposto anche altri motivi di contestazione (tra cui l'omessa indicazione nelle delibere di giunta "degli indici qualitativi e quantitativi di produttività dei rifiuti" ed in ogni caso "l'omessa attività istruttoria ed il difetto di motivazione") motivi richiamati nella comparsa di costituzione di secondo grado "riportandosi alle difese del precedente difensore".

Il motivo appare infondato e non accoglibile.

Ed invero è costantemente ribadito da questa Corte il principio secondo cui:"In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado postula, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una 'specificata' riproposizione di esse, vale a dire un'espressa riformulazione, sia pure 'per relationem', che non è ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4625 del 27/03/2003).

Nel proprio ricorso introduttivo di questo grado, invece, la parte ricorrente ha dato atto di avere rivolto al giudice di appello la richiesta di considerare gli ulteriori motivi del ricorso presentati nel primo ricorso introduttivo e nella memoria illustrativa in ragione di un vago richiamo a detti atti, ciò che rendeva inammissibile la modalità di riproposizione, a termini del richiamato articolo 56.

Con il secondo motivo (centrato sulla violazione dell'art.42 del D.Lgs.n.267/2000 e contempo sull'insufficiente motivazione della sentenza) la parte ricorrente assume che la pronuncia di appello è giuridicamente errata nella parte in cui ha riconosciuto la competenza della giunta municipale, atteso che l'art.42 menzionato enumera fra le competenze del consiglio comunale quella dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, ivi comprendendo la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto (e perciò anche la fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

periodica delle aliquote del tributo in esame), così che devono ritenersi illegittime le delibere adottate dalla giunta municipale per la determinazione delle aliquote della TARSU negli anni qui in considerazione.

Il motivo appare inammissibilmente formulato, per violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ed invero la parte ricorrente, avendo postulato l'esorbitanza del provvedimento di giunta comunale (qui valorizzato, evidentemente, come atto generale presupposto di quello impugnato) dal criterio di riparto delle competenze fissato nel menzionato art.42, avrebbe anzitutto dovuto dettagliare in che termini il menzionato provvedimento generale abbia concretamente disciplinato la materia, nel mentre si è limitata a prospettare che nel predetto provvedimento sia stata fatta "fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote" (peraltro dopo avere asserito che le menzionate delibere di giunta municipale da nessuna delle parti erano state prodotte in giudizio, così ammettendo di essersi sottratta all'onere di prova che le incombeva). Apparendo la menzionata affermazione in contrasto con l'accertamento del giudice del merito secondo cui la giunta comunale si era "limitata a determinare la misura delle aliquote con la relativa imposizione", è ovvia considerazione che l'onere di autosufficienza posto a carico di parte ricorrente avrebbe dovuto essere assolto con ancora maggior rigore.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

Roma, 30 marzo 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa



non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2015

Il Presidente

(Salvatore Bagnani)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale